

DELIBERA N. 6/2 del 27 febbraio 2007

N. 8 all'ordine del giorno:

“Realizzazione impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da ubicare sul territorio provinciale - Approvazione Direttive e linee di indirizzo.”

Si sottopone all'esame del Consiglio Provinciale la seguente proposta:

Premesso che

- Tra i diversi atti di indirizzo emanati dall'Unione Europea in materia di politica energetica, particolare rilevanza hanno assunto negli ultimi anni quelli relativi all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con l'obiettivo di garantire una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico sempre più sostenibile e coerente con la necessità di riduzione delle emissioni di gas inquinanti in atmosfera nel rispetto degli impegni assunti con il protocollo di Kyoto;
- Lo Stato Italiano, nel dare attuazione alla Direttiva 96/92 CE, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, con D.Lgs n. 79 del 1999, ha emanato le prime disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, stabilendo incentivi per l'uso dell'energia rinnovabile, risparmio energetico, riduzione delle emissioni di anidride carbonica con l'obbligo a carico dei produttori di energia elettrica di immettere nel sistema elettrico nazionale quote crescenti di energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili;
- Con successivo decreto legislativo del 29/12/2003, n.387, lo Stato Italiano ha dato *attuazione alla direttiva 2001/77 CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* stabilendo che, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli stessi sono di *pubblica utilità, indifferibili ed urgenti* e sono soggette ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico attraverso conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, con conclusione del procedimento entro 180 giorni. Detta autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province;
- Il D.lgs 387/03 ha stabilito inoltre che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenendo conto delle

disposizioni vigenti in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale; inoltre lo stesso decreto ha demandato ad una conferenza unificata su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente ed il Ministro dei Beni Culturali l'approvazione delle *linee guida al fine di assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici nel paesaggio, ed in attuazione di tali linee guida le regioni potranno procedere alla indicazione di aree e siti non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti;*

- La Regione Puglia, con deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2005, n.716 successivamente modificata ed integrata con deliberazione 13 ottobre 2006 n.1550, ha disciplinato, nell'ambito delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali e delegate ai sensi L.R. 19/2000, *il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.lgs n. 387/03 stabilendo, in attesa dell'emanazione delle linee guida richiamate al punto precedente ed, in considerazione dell'elevato numero di iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili cui è interessato il territorio regionale, specifici indirizzi e procedure affinché il rilascio delle autorizzazioni avvenga in maniera coordinata con tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati;*

- La G.R., con le deliberazioni innanzi richiamate, dopo aver stabilito gli indirizzi applicativi del richiamato art. 12 del D.lgs 387/03 e, stabilito inoltre, l'esclusione dal procedimento di autorizzazione unica la realizzazione degli impianti con potenza elettrica nominale non superiore a 20 KW, ha *regolamentato* i diversi aspetti connessi alla realizzazione ed esercizio di detti impianti con particolare riferimento agli aspetti *di carattere generale, all'adeguatezza della collocazione e della coerenza territoriale e l'impatto occupazionale*, stabilendo inoltre, tra i documenti da presentare con la domanda di autorizzazione unica, anche *l'eventuale atto di indirizzo o delibera del consiglio comunale del territorio interessato dal progetto con il quale si attesti l'accoglimento della proposta di realizzazione degli impianti;*

- Nell'ambito delle sopra richiamate procedure autorizzative, particolare rilevanza assumono gli aspetti relativi all'applicazione delle norme sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui alla legge regionale 12 aprile 2001 n.11 che ha individuato *gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento tra gli interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA*, di competenza della Provincia ed attualmente esercitate dalla Regione nelle more del trasferimento pieno di dette competenze e, in applicazione dell'art 7 della richiamata legge regionale, la Giunta Regionale con deliberazione del 2 marzo 2004 n.231 ha emanato specifiche direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di nuovi impianti eolici nella Regione Puglia;

- Il Governo Regionale, dopo aver assunto l'obiettivo prioritario della definizione ed approvazione del Piano energetico ambientale regionale, al fine di non compromettere gli obiettivi da definire con lo stesso strumento di programmazione, con legge regionale 11 agosto 2005 n.9 ha sospeso le procedure di VIA relative alle istanze per la realizzazione di impianti eolici presentate entro il 31 maggio 2005 con esclusione degli impianti di piccola taglia. Di tale norma, con sentenza 25 ottobre 2006 n.364 della Corte Costituzionale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale limitatamente all'art. 1 commi 1 e 3;

- Al fine di disciplinare la realizzazione degli impianti eolici nella Regione Puglia con provvedimento del 4 ottobre 2006 n.16, è stato emanato apposito *regolamento* in sostituzione del precedente n. 9 del 23 giugno 2006, con il quale sono stati previsti gli appositi *Piani regolatori relativi all'installazione di impianti eolici (PRIE) da parte delle amministrazioni comunali in forma singola o associata tra comuni confinanti*, stabilendo, nelle disposizioni transitorie che, fino all'approvazione dei PRIE e, per un tempo massimo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, le istanze presentate potranno essere valutate in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 14 del richiamato regolamento;

- La proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), elaborata dalla Regione Puglia ed in fase di approvazione definitiva, relativamente alla utilizzazione energetica della fonte eolica ha stabilito come obiettivo generale, quello di incentivarne lo sviluppo di detta risorsa, nella consapevolezza che ciò possa *contribuire a diminuire l'impatto complessivo sull'ambiente della produzione di energia elettrica da combustibili fossili e a determinare una differenziazione nell'uso delle fonti primarie determinando una concomitante riduzione dell'impiego delle fonti più inquinanti quali il carbone*. Il raggiungimento di detto obiettivo generale dovrà essere assicurato attraverso un *governo dello sviluppo di tali fonti rinnovabili attraverso criteri da ispirare a principi di coinvolgimento e armonizzazione delle scelte delle amministrazioni locali e definizione di una procedura di verifica*. Particolare rilievo assumono le indicazioni e le linee guida per la realizzazioni degli impianti eolici che dovranno essere utilizzate per l'individuazione e la *scelta delle aree eleggibili* nonché le *procedure di verifica* che dovranno contenere parametri di controllo rispondenti all'esigenza di evitare il proliferare di un numero elevato di proposte in limitate aree territoriali e, l'individuazione delle aree eleggibili dovrà tener conto delle eventuali previsioni di Piani Energetici a carattere Provinciale e/ o di altri strumenti di pianificazione a scala territoriale predisposti dalle medesime amministrazioni Provinciali.

Considerato che

- In assenza delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti eolici deve essere effettuata attraverso una corretta valutazione dell'impatto ambientale, tenendo conto che *i nostri paesaggi sono, di solito, il risultato di una millenaria azione antropica* e che i loro fattori di qualità, identità e riconoscibilità, non sono fissi e

immobili nel tempo, ma si sono trasformati e sono in trasformazione e, per contrastare le tendenze e le attività che producono rilevanti danni alla qualità e alla varietà dei paesaggi e per sostenere efficaci azioni di risanamento e di ripristino paesistico, occorre una strategia adeguata capace di intervenire nei processi reali con vincoli ed indirizzi che rispondano ad una visione ecoevolutiva, articolata, differenziata e dinamica;

- La valutazione ambientale, come ormai è prassi e norma Europea, non deve limitarsi solo alla valutazione del progetto del singolo impianto o parco eolico, ma secondo gli indirizzi della *valutazione ambientale strategica (VAS)* dovrebbe valutare il programma nel quale il progetto è inserito, le alternative possibili nella produzione di energia elettrica a livello regionale e nazionale, la comparazione degli impatti ambientali delle alternative possibili ai generatori eolici nonché tutti i possibili aspetti ambientali, diretti e indiretti, degli impatti delle diverse modalità di produzione di energia elettrica;

- L'eventuale procedura di VIA cui sottoporre i singoli progetti rappresenterebbe, allo stato delle disposizioni normative vigenti di carattere autorizzatorio, l'unico strumento all'interno del quale possono essere effettuate, sia pure in condizioni estremamente limitative, le *opportune valutazioni per bilanciare l'elemento rappresentato dall'ambiente con altri valori ed interessi parimenti rilevanti, come quelli economici e sociali*, consentendo in tale contesto l'esplicazione di strumenti attivi finalizzati sia alla tutela che alla valorizzazione dei caratteri ambientali, storici e culturali presenti sul territorio;

- Nell'ambito delle competenze attribuite alle province dalla specifica normativa regionale e nazionale in materia di pianificazione territoriale, la Provincia di Brindisi ha da tempo attivato le procedure per l'elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) quale strumento necessario a perseguire lo *sviluppo del territorio nell'ambito di una sostenibilità ambientale, sociale ed economica facendo assumere all'uso del territorio il valore di risorsa da preservare e valorizzare*;

- Assumono particolare rilevanza gli aspetti relativi alla valutazione preventiva di compatibilità ambientale delle trasformazioni del territorio nell'ambito degli obiettivi di sviluppo individuati nelle specifiche politiche, dell'UE, del governo nazionale e regionale nell'ambito degli strumenti di sostegno alla crescita e all'occupazione definiti da ultimo dal documento strategico regionale relativo ai fondi strutturali 2007/2013;

- Il vigente Piano Urbanistico Territoriale Tematico del paesaggio della Regione Puglia, ancorché abbia prodotto evidenti risultati relativamente alla tutela del territorio, con particolare riferimento alle aree naturali protette e quelle sottoposte a vincoli di diversa natura, lascia notevoli spazi interpretativi per l'utilizzazione degli ambiti territoriali non antropizzati come le aree agricole che rappresentano i luoghi maggiormente caratterizzati dalla presenza di peculiarità geografiche, ambientali, culturali ecc. che necessitano di essere governati attraverso strumenti specifici riconducibili al PTCP;

- Gli indirizzi programmatici assunti dall'attuale governo provinciale sin dal suo insediamento, risultano finalizzati e fortemente caratterizzati a garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela delle diverse componenti ambientali e che, per quanto riguarda la produzione energetica, riscontra la presenza di impianti industriali che hanno fortemente compromesso i diversi possibili futuri utilizzi del territorio facendone derivare, conseguentemente, una restrizione nelle opzioni strategiche che possono essere assunte nello sviluppo energetico derivante dall'utilizzazione delle fonti alternative;

- Al fine di concretizzare gli obiettivi individuati negli indirizzi programmatici della Provincia, si rende necessario, portare a sintesi e rendere esecutivi gli strumenti di programmazione di cui al richiamato PTCP nonché al Programma di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico (Piano Energetico Provinciale) di cui all'art. 31 D.lgs n. 112/98 attraverso azioni partecipate e concordate con tutti gli attori presenti sul territorio a partire dai Comuni interessati.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato

- Ritenuto, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione e programmazione innanzi richiamati, al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi già definiti nel PEAR ed in corso di approvazione definitiva e di quelli ancora da definire in particolare con gli strumenti del PRIE, PTCP e Piano Energetico Provinciale, di dover *assumere specifiche direttive e linee di indirizzo per la valutazione delle proposte di intervento relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da ubicare sul territorio provinciale;*

- Viste le funzioni attribuite alla Provincia dall'art. 19 del D. Lgs n. 267/00 ed in particolare, quelle amministrative di interesse provinciale, riguardante i settori della difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse energetiche, nonché le competenze specifiche in materia di pianificazione e programmazione attribuite ai sensi dello stesso richiamato decreto, del D.Lgs. n. 112/98 e delle diverse vigenti norme regionali;

- Accertata la propria competenza

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- parere espresso dal Dirigente del Servizio Ecologia Dr. Pasquale Epifani, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: "Favorevole".

Li, 22.1.2007

IL DIRIGENTE
F.to Epifani

- parere del Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa A. Carmela Picoco in

ordine alla regolarità contabile, così formulato: “non si esprime parere trattandosi si atto di mero indirizzo”.

Li, 31.1.2007

IL DIRIGENTE
F.to Picoco

- Parere di conformità, del Segretario Generale Dr. Antonio Gaballo, ai sensi dell'art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, primo comma del vigente Statuto, così formulato: “trattandosi di atto di indirizzo per cui non si erpice alcun parere.”

Li, 1.2.2007

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gaballo

DELIBERA

- di confermare nel presente dispositivo quanto premesso e considerato ai punti precedenti;
- di assumere specifiche direttive e linee di indirizzo per la valutazione delle proposte di intervento relative alla realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da ubicare sul territorio provinciale, nelle more della organica e completa definizione della materia in almeno uno degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla normativa vigente quali il PEAR, i PRIE comunali o intercomunali, il PTCP ed il Piano Energetico Provinciale;
- di dare atto che la produzione di energia elettrica negli impianti in esercizio sul territorio provinciale risulta notevolmente superiore al proprio fabbisogno e che la produzione complessiva contribuisce in modo sostanziale a soddisfare le esigenze dell'intero territorio nazionale;
- di stabilire che, la produzione industriale di energia elettrica mediante lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili da immettere nella rete nazionale di distribuzione dovrà essere commisurata ad una pari quantità di minor energia elettrica da produrre mediante l'utilizzazione di combustibili fossili, in particolare da carbone;
- di ritenere precauzionalmente insostenibile, nelle more dell'emanazione delle specifiche linee guida di cui all'art. 12, comma 10 del D.Lgs n. 387/03, assentire l'installazione di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione nazionale, mediante lo sfruttamento di energia eolica con aerogeneratori di grossa taglia aventi un'altezza al mozzo di oltre 40 metri;
- di ritenere precauzionalmente ineleggibili, nelle more dell'approvazione definitiva del PEAR e della definizione del/i, PRIE del PTCP e Piano Energetico Provinciale, per l'installazione di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione

nazionale oltre alle aree indicate nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 14 del Regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16, anche le aree utilizzate a pascolo e per le produzioni agricole, sia erbacee che arboree;

- di ritenere, nell'ambito delle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/01 che vengano sottoposti a procedura di VIA e valutati contestualmente, tutti i progetti relativi all'installazione di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione nazionale, mediante lo sfruttamento di energia eolica con aerogeneratori di grossa taglia aventi un'altezza al mozzo di oltre 40 metri;

- di ritenere strategicamente necessario attivare un'azione di coinvolgimento di tutti i comuni interessati dalla installazione di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione nazionale, mediante lo sfruttamento di energia eolica con aerogeneratori di grossa taglia aventi un'altezza al mozzo di oltre 40 metri per l'adozione di analoghi atti di indirizzo in attuazione della lettera g), paragrafo 2.3.1 della Deliberazione di G.R. 13 ottobre 2006, n. 1550;

- di assumere, come metodo procedurale di indirizzo da concordare con i Comuni interessati che, stabilito in linea di massima gli aerogeneratori che possono essere installati sul proprio territorio, le proposte presentate da parte delle società interessate dovranno essere valutate attraverso una procedura comparativa finalizzata al conseguimento della maggiore tutela dell'ambiente, del paesaggio e alla concretizzazione dei maggiori benefici economici ed occupazionali;

- di notificare la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e dei beni Culturali, Presidenza della Regione Puglia, Assessorati all'Ambiente ed allo sviluppo Economico della Regione Puglia, Sindaci dei Comuni della provincia di Brindisi e ad ogni altro Ente pubblico o portatore di interessi pubblici che l'Amministrazione riterrà opportuno interessare.

PRESIDENTE

Invito il Presidente della Provincia ad illustrare la proposta di delibera di cui all'oggetto.

Michele ERRICO

.....O M I S S I S.....

(Segue l'intervento del Presidente della Provincia dott. Michele Errico e quindi, successivamente, quello dei consiglieri Balestra e Baldassarre e, alla fine del dibattito, quello conclusivo del Presidente Errico. Durante il suo intervento il consigliere Baldassarre presenta un emendamento proponendo di aggiungere al penultimo comma del dispositivo, dopo

“benefici economici”, quanto segue: “quali l’attribuzione di canoni a sostegno dello sviluppo locale delle comunità che ospitano grossi impianti”. Il resoconto degli interventi è riportato nel verbale della seduta.

Nel corso del dibattito esce dall’aula il consigliere Palmisano per cui il numero dei presenti è di 16)

PRESIDENTE

Non essendoci alcuna altra richiesta di intervento dichiaro chiusa la discussione.

Pongo preliminarmente in votazione l’emendamento proposto dal consigliere Balestra così come dallo stesso illustrato nel corso del suo intervento.

La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito elettronicamente sull’apposita scheda)

La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri	presenti	n. 16
Consiglieri	votanti	n. 15
Consiglieri	astenuti	n. 1 (Cons. Convertini)

Voti	favorevoli	n. 15
------	------------	-------

L’emendamento è approvato all’unanimità dei votanti.

Pongo adesso in votazione la proposta di delibera così come emendata.

La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito elettronicamente sull’apposita scheda)

La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri	presenti	n. 16
Consiglieri	votanti	n. 15
Consiglieri	astenuti	n. 1 (Cons. Convertini)

Voti	favorevoli	n. 15
------	------------	-------

La proposta è approvata all’unanimità dei votanti.

Pongo in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito elettronicamente sull'apposita scheda)

La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri	presenti	n. 16
Consiglieri	votanti	n. 16

Voti	favorevoli	n. 16
------	------------	-------

La immediata eseguibilità è all'unanimità

In conseguenza,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- parere espresso dal Dirigente del Servizio Ecologia Dr. Pasquale Epifani, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: "Favorevole".

Li, 22.1.2007

IL DIRIGENTE
F.to Epifani

- parere del Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa A. Carmela Picoco in ordine alla regolarità contabile, così formulato: "non si esprime parere trattandosi si atto di mero indirizzo".

Lì, 31.1.2007

IL DIRIGENTE
F.to Picoco

- Parere di conformità, del Segretario Generale Dr. Antonio Gaballo, ai sensi dell'art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, primo comma del vigente Statuto, così formulato: "trattandosi di atto di indirizzo per cui non si erpice alcun parere."

Li, 1.2.2007

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gaballo

Sulla scorta dell'esito delle votazioni;

DELIBERA

- di confermare nel presente dispositivo quanto premesso e considerato ai punti precedenti;

- di assumere specifiche direttive e linee di indirizzo per la valutazione delle proposte di intervento relative alla realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da ubicare sul territorio provinciale, nelle more della organica e completa definizione della materia in almeno uno degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla normativa vigente quali il PEAR, i PRIE comunali o intercomunali, il PTCP ed il Piano Energetico Provinciale;
- di dare atto che la produzione di energia elettrica negli impianti in esercizio sul territorio provinciale risulta notevolmente superiore al proprio fabbisogno e che la produzione complessiva contribuisce in modo sostanziale a soddisfare le esigenze dell'intero territorio nazionale;
- di stabilire che, la produzione industriale di energia elettrica mediante lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili da immettere nella rete nazionale di distribuzione dovrà essere commisurata ad una pari quantità di minor energia elettrica da produrre mediante l'utilizzazione di combustibili fossili, in particolare da carbone;
- di ritenere precauzionalmente insostenibile, nelle more dell'emanazione delle specifiche linee guida di cui all'art. 12, comma 10 del D.Lgs n. 387/03, assentire l'installazione di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione nazionale, mediante lo sfruttamento di energia eolica con aerogeneratori di grossa taglia aventi un'altezza al mozzo di oltre 40 metri;
- di ritenere precauzionalmente inleggibili, nelle more dell'approvazione definitiva del PEAR e della definizione del/i, PRIE del PTCP e Piano Energetico Provinciale, per l'installazione di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione nazionale oltre alle aree indicate nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 14 del Regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16, anche le aree utilizzate a pascolo e per le produzioni agricole, sia erbacee che arboree;
- di ritenere, nell'ambito delle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/01 che vengano sottoposti a procedura di VIA e valutati contestualmente, tutti i progetti relativi all'installazione di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione nazionale, mediante lo sfruttamento di energia eolica con aerogeneratori di grossa taglia aventi un'altezza al mozzo di oltre 40 metri;
- di ritenere strategicamente necessario attivare un'azione di coinvolgimento di tutti i comuni interessati dalla installazione di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione nazionale, mediante lo sfruttamento di energia eolica con aerogeneratori di grossa taglia aventi un'altezza al mozzo di oltre 40 metri per l'adozione di analoghi atti di indirizzo in attuazione della lettera g), paragrafo 2.3.1 della Deliberazione di G.R. 13 ottobre 2006, n. 1550;

di assumere, come metodo procedurale di indirizzo da concordare con i

Comuni interessati che, stabilito in linea di massima gli aerogeneratori che possono essere installati sul proprio territorio, le proposte presentate da parte delle società interessate dovranno essere valutate attraverso una procedura comparativa finalizzata al conseguimento della maggiore tutela dell'ambiente, del paesaggio e alla concretizzazione dei maggiori benefici economici, quali l'attribuzione di canoni a sostegno dello sviluppo locale delle comunità che ospitano grossi impianti, ed occupazionali;

- di notificare la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e dei beni Culturali, Presidenza della Regione Puglia, Assessorati all'Ambiente ed allo sviluppo Economico della Regione Puglia, Sindaci dei Comuni della provincia di Brindisi e ad ogni altro Ente pubblico o portatore di interessi pubblici che l'Amministrazione riterrà opportuno interessare.

- dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.